



3.1/7.9

(39/11)

Regione Autonoma della Sardegna
Presidenza - Direzione Generale
Servizio della Segreteria della Giunta Regionale

*Prot. N. 7077**Cagliari*

- 6 OTT 2004

Oggetto: Legge 28 novembre 1965, n. 1329 – Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione – Direttive di attuazione.

Regione Autonoma della Sardegna Presidenza Ufficio di Gabinetto	
19 OTT 2004	
PROT. N. 5468	/GAB

All'Assessorato dell'Industria

- Ufficio di Gabinetto
- Direzione Generale

**All'Assessorato della Programmazione,
Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio**

- Ufficio di Gabinetto
- Direzione Generale

e, p. c. Alla Presidenza del Consiglio Regionale

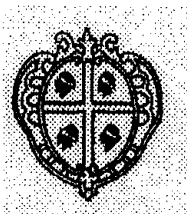


**All'Ufficio di Gabinetto
del Presidente della Regione**

S E D E

Si trasmette copia della deliberazione relativa all'oggetto, adottata dalla Giunta Regionale nella seduta del **21 settembre 2004**.

IL DIRETTORE
(Dr. Ubaldo Serra)



Regione Autonoma della Sardegna

Presidenza della Giunta

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA GIUNTA REGIONALE
DEL 21 SETTEMBRE 2004.

Presiede: Renato SORU

Sono presenti gli Assessori:

Massimo DADEA

~~Francesco~~ PIGLIARU

Gianvalerio SANNA

Antonio DESSI'

Salvatoricca ADDIS

~~Luisanna~~ DEPAU

Carlo MANNONI

Concetta RAU

Maddalena SALERNO

Elisabetta PILIA

Nerina DIRINDIN

Sandro BROCCIA

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

~~Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del~~
~~Territorio~~

Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Difesa dell'Ambiente

Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

~~Turismo, Artigianato e Commercio~~

Lavori Pubblici

Industria

Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport

Igiene e Sanità e Assistenza Sociale

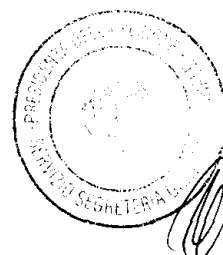
Trasporti

ASSISTE: IL DIRETTORE GENERALE, avv. Gianfranco DURANTI.

Si assentano:

L'Assessore MANNONI dalla deliberazione n. 1 alla n. 11.

Gli Assessori DADEA e SALERNO dalla deliberazione n. 14 alla fine della seduta.



**Oggetto: Legge 28 novembre 1965, n. 1329 – Agevolazioni per l'acquisto o il leasing
di nuove macchine utensili o di produzione – Direttive di attuazione**

L'Assessore dell'Industria fa presente che con la Deliberazione della Giunta regionale n. 26/18 del 5 agosto 2003, integrata con la Deliberazione n. 45/20 del 5 dicembre 2003, sono state individuate le leggi statali di incentivazione da attuarsi tra quelle trasferite alla Regione ai sensi del D.Lgs. 112/98 e sono state ripartite le risorse finanziarie trasferite.

Con la suddetta Deliberazione n. 26/18 del 5.08.2003 l'attivazione di dette leggi statali veniva subordinata all'accertamento da parte degli uffici degli Assessorati competenti (Industria e Programmazione) dell'esistenza dell'autorizzazione della Commissione Europea per l'attuazione dei regimi di aiuto.

Con la successiva Deliberazione n. 23/18 del 20 maggio 2004 la Giunta regionale ha dato le proprie indicazioni in ordine alle soluzioni tecniche adottabili per l'attuazione degli interventi.

Per quanto riguarda la Legge 1329/1965 (Legge Sabatini) - Settore Industria - è stato accertato che non è stato completato l'iter di notifica per la conseguente autorizzazione del regime di aiuto da parte della Commissione Europea. Con la medesima Deliberazione sono state individuate due possibili soluzioni tecniche: applicare l'aiuto secondo un regime in esenzione (Reg. (CE) 70/2001 e Reg. (CE) 68/2001) o provvedere a nuova notifica alla Commissione Europea.

L'Assessore dell'Industria prosegue evidenziando che la notifica del regime di aiuto potrebbe comportare dei tempi troppo lunghi per l'attuazione dell'intervento conseguentemente è stato predisposto un testo di Direttive di attuazione della Legge 1329/65, che si sottopone all'approvazione della Giunta regionale, nell'ambito del Regolamento (CE) 70/2001.

L'Assessore prosegue illustrando i principali contenuti delle Direttive di attuazione, ricordando che la Legge Sabatini rappresenta uno degli strumenti maggiormente utilizzati dalle imprese per l'acquisto di macchinari e di attrezzature da destinare alle proprie unità



Regione Autonoma della Sardegna

produttive.

L'intervento di cui alla Legge 1329/1965 prevede la concessione di contributi in conto interessi alle piccole e medie imprese industriali su finanziamenti per l'acquisto o la locazione di macchine utensili o di produzione, il cui utilizzo sia strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività dell'impresa.

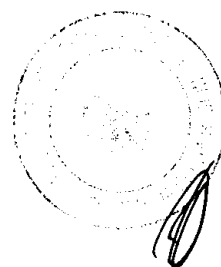
Le operazioni agevolabili consistono nello sconto di effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione di macchine, garantiti da privilegio sulle macchine.

Il contributo è pari alla differenza fra il netto ricavo dell'operazione di sconto calcolata al tasso di riferimento e il tasso agevolato vigenti alla data di erogazione dello sconto.

L'intervento verrà gestito da un soggetto convenzionato con la Regione Autonoma della Sardegna. Sulla concessione delle agevolazioni delibererà un Comitato di gestione composto da un rappresentante del soggetto convenzionato e da tre rappresentanti dell'Amministrazione regionale.

Per la gestione degli interventi ex L. 1329/1965, la Regione Autonoma della Sardegna subentrerà nelle convenzioni attualmente in essere tra l'Amministrazione statale e il Mediocredito centrale fino alla scadenza delle stesse.

L'Assessore dell'Industria prosegue ricordando che la legge Sabatini non è operativa nel territorio regionale dal 2002 a seguito delle procedure necessarie per l'effettivo trasferimento delle competenze e delle risorse relative. In conseguenza di ciò molte imprese, pur avendo presentato domanda alle banche e/o agli intermediari finanziari, non sono state agevolate. Conseguentemente si propone che, in fase di prima applicazione, fermo restando che gli investimenti devono essere stati avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, vengano ammesse alle agevolazioni di cui alla L. 1329/1965, secondo le modalità fissate dalle Direttive di attuazione, le domande presentate alle banche e/o intermediari finanziari dal 1 gennaio 2002. Dette domande dovranno essere trasmesse dalle banche e/o dagli intermediari finanziari al Mediocredito





Regione Autonoma della Sardegna

Centrale entro 90 giorni dalla pubblicazione delle Direttive di attuazione sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

L'Assessore dell'Industria, constatato che, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 31/1998, il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta Regionale l'approvazione delle Direttive di attuazione della Legge 28 novembre 1965, n. 1329.

La Giunta Regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Industria, constatato che l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha espresso il parere di concerto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 28.4.1992, n. 6, con nota n. 8399 del 17.9.2004,

DELIBERA

1. di approvare le Direttive di attuazione della Legge 28 novembre 1965, n. 1329, nel testo allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di ammettere alle agevolazioni di cui alla L. 1329/1965, secondo le modalità fissate dalle Direttive di attuazione, le imprese che hanno presentato la domanda alle banche o agli intermediari finanziari dal 1 gennaio 2002, fermo restando che gli investimenti devono essere stati avviati successivamente alla data di presentazione della domanda. Dette domande dovranno essere trasmesse dalle banche e dagli intermediari finanziari al Mediocredito Centrale entro 90 giorni dalla pubblicazione delle Direttive di attuazione sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Duranti

**per copia conforme
ad uso amministrativo**

IL PRESIDENTE

F.to Soru



Regione Autonoma della Sardegna

LEGGE 28 NOVEMBRE 1965, N. 1329

**AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE
MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE**

Direttive di Applicazione

Art.1

Oggetto

1. Le presenti Direttive regolano gli interventi previsti dalla Legge 28 novembre 1965, n. 1329 relativi alla concessione di contributi in conto interessi alle piccole e medie imprese industriali su finanziamenti per l'acquisto o la locazione di macchine utensili o di produzione, il cui utilizzo sia strettamente funzionale allo svolgimento dell'attività dell'impresa.
2. Le agevolazioni vengono concesse ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione Europea del 12 gennaio 2001 pubblicato sulla GUCE L 10/33 del 13 gennaio 2001.

Art.2

Soggetto gestore

1. All'amministrazione dell'intervento provvede un soggetto convenzionato con la Regione Autonoma della Sardegna.
2. Il soggetto convenzionato provvederà a disciplinare con apposita circolare i propri rapporti con le banche e gli intermediari finanziari.



Regione Autonoma della Sardegna

3. Sulla concessione delle agevolazioni delibera un Comitato di gestione che sarà composto da un rappresentante del soggetto convenzionato e da tre rappresentanti dell'amministrazione regionale di cui uno in qualità di Presidente.
4. Il rappresentante del soggetto convenzionato non potrà in ogni caso essere dipendente e/o membro dei competenti organi statutari dello stesso soggetto o di società da esso controllate.

Art.3

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli aiuti le piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria vigente al momento della concessione dell'aiuto, con esclusione delle imprese artigiane, aventi localizzazione produttiva in Sardegna e operanti nei seguenti settori di attività economica di cui alla classificazione ISTAT 2002:
 - sezione D;
 - sezione K limitatamente alle divisioni 72, 73 e 74
2. Sono escluse dagli aiuti le imprese operanti nel settore siderurgico, nell'industria carboniera, nel settore delle costruzioni navali, nel settore delle fibre sintetiche e nell'industria automobilistica.
3. Sono altresì escluse le imprese operanti nel settore dei trasporti, nel settore della produzione, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca e/o dell'acquacoltura di cui all'allegato I del Trattato CE.
4. Gli aiuti non verranno concessi a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività



Regione Autonoma della Sardegna

di esportazione. Non verranno altresì concessi aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

5. Gli aiuti di cui al presente intervento non possono essere concessi ad imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C/88 del 4.10.1999).

Art. 4

Investimenti agevolabili

1. E' ammissibile alle agevolazioni l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica costruite in Italia o all'estero di costo unitario complessivo superiore a 10.000 euro, compresi i sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, nastri trasportatori etc.) operanti nell'ambito dello stabilimento, gli impianti (per refrigerazione, per condizionamento d'aria, per trattamento delle acque etc.), con esclusione di mobili e arredi non direttamente pertinenti.
2. Le macchine devono essere funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inserite nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale.
3. Sono esclusi dalle agevolazioni i veicoli, le imbarcazioni e i velivoli iscritti ai Pubblici registri, nonché le macchine acquistate per finalità dimostrative.
4. Le macchine utensili o di produzione non devono risultare fatturate anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione.
5. Le macchine oggetto dell'agevolazione non possono essere distolte dall'uso previsto per un periodo di almeno 5 anni dalla data di emissione degli effetti.



Regione Autonoma della Sardegna

Art. 5

Operazioni agevolabili

1. Sono agevolabili le operazioni di sconto di effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione di macchine, garantiti da privilegio sulle macchine contrassegnate ai sensi dell'art.1 della Legge 1329/1965 aventi scadenza fino a 5 anni dalla data di emissione, purché collegati ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento o di locazione oltre 12 mesi.
2. L'operazione agevolabile non può superare l'importo di 1.600.000,00 euro e può essere costituita da:
 - a) capitale dilazionato costituito dal prezzo della macchina. Le spese di montaggio, collaudo, trasporto e imballaggio sono ammissibili, nel limite massimo complessivo del 15% del costo della macchina, purché comprese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita o di locazione. Sono esclusi gli importi relativi all'IVA, alla quota di riscatto nel caso di locazione, e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario.
 - b) interessi sulla dilazione di pagamento calcolati ad un tasso non superiore a quello di riferimento vigente al momento dell'emissione degli effetti.
3. Fermo restando il limite agevolabile di 1.600.000,00 euro per ogni operazione, possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 2.400.000,00 euro di credito capitale dilazionato, relativo a contratti trascritti dal 1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.
4. Le imprese venditrici devono appartenere a Stati membri dell'Unione Europea.
5. La locazione finanziaria può essere effettuata esclusivamente da società di leasing iscritte nell'elenco di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/93.



Regione Autonoma della Sardegna

Art. 6

Contributo e cumulabilità

1. Il contributo è calcolato sull'importo riconosciuto ammissibile all'agevolazione dal Comitato ed è pari alla differenza fra il netto ricavo dell'operazione di sconto calcolata al tasso di riferimento e il tasso agevolato vigenti alla data di erogazione dello sconto.
2. Il tasso di riferimento utilizzato per il calcolo del contributo è quello fissato periodicamente dalla Commissione Europea.
3. Per la determinazione del netto ricavo, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all'anno commerciale.
4. L'impresa beneficiaria deve in ogni caso partecipare al finanziamento dell'investimento agevolabile nella misura minima del 25 %.
5. L'aiuto non può superare i limiti dei massimali di intensità di aiuto previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006.
6. Gli interventi di cui alla presente Direttive non sono cumulabili con altri aiuti regionali, nazionali e comunitari.

Art.7

Tassi agevolati

1. Il contributo è pari all' 80 % del tasso di riferimento.
2. Il tasso di sconto è pari a:
 - a) nel caso di sconto composto al tasso agevolato di cui al comma precedente in via semestrale anticipata;
 - b) nel caso di sconto commerciale al tasso di sconto composto, determinato sulla base della proporzione fra l'ammontare degli interessi calcolati con la tecnica dello sconto composto e dello sconto commerciale, in funzione della durata dell'intervento



Regione Autonoma della Sardegna

Gli arrotondamenti dei tassi agevolati verranno effettuati ai cinque centesimi superiori con troncamento al centesimo di punto

Art.8

Termini e priorità

1. Il soggetto gestore, di intesa con l'Assessorato dell'Industria, provvederà, con avviso da pubblicarsi su tre quotidiani di cui almeno uno a rilevanza nazionale, a comunicare i termini e le modalità per la presentazione delle domande, con indicazione delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le domande saranno accoglibili nei limiti delle disponibilità accertate nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ovvero di completamento delle stesse.

Art.9

Domanda

1. La domanda di intervento, sottoscritta dalle banche o dagli Intermediari finanziari, deve essere presentata al soggetto gestore convenzionato con la Regione compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione richiesta.
2. La domanda di agevolazione deve essere presentata prima che siano stati avviati i lavori per l'esecuzione dell'investimento.
3. L'impresa beneficiaria all'atto della domanda deve dichiarare tutti gli aiuti ricevuti e si impegna a comunicare gli aiuti che riceverà nel periodo di godimento delle agevolazioni.



Regione Autonoma della Sardegna

Art.10

Modalità di erogazione dei contributi

1. Il contributo agli interessi è erogato in unica soluzione in via anticipata all'impresa beneficiaria, acquirente o locataria, successivamente alla delibera di concessione dell'agevolazione.
2. Qualora il contratto di compravendita sia regolato a tasso agevolato e l'operazione di sconto a tasso non agevolato, destinataria del contributo è l'impresa venditrice o locataria.
3. Qualora sia il contratto di compravendita che l'operazione di sconto siano regolati a tasso agevolato, destinatari del contributo sono la Banca o l'Intermediario proponenti. L'erogazione del contributo è effettuata alle Banche o all'Intermediario con valuta corrente. Le stesse accreditano con pari valuta il contributo al destinatario secondo le modalità di cui al comma 1.

Art.11

Cessazione dell'agevolazione

1. Il contributo agli interessi cessa nei casi di:
 - a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
 - b) risoluzione o decadenza dal beneficio del termine del contratto di compravendita;
 - c) risoluzione o estinzione anticipata del contratto di sconto ad opera del venditore;
 - d) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
 - e) fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa venditrice o acquirente, qualora venga meno la dilazione di pagamento del contratto di compravendita.



Regione Autonoma della Sardegna

La corresponsione del contributo agli interessi periodici cessa a partire dal giorno successivo alla data dell'ultimo effetto pagato.

2. Nel caso di pagamento anticipato da parte dell'impresa acquirente di tutti gli effetti non scaduti, il contributo agli interessi già erogato è ricalcolato in rapporto alla minore durata della dilazione di pagamento.
3. I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al soggetto convenzionato.

Art.12

Revoca dell'agevolazione

1. Il contributo agli interessi è revocato nei casi di:
 - a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nelle presenti Direttive;
 - b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
 - c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
 - d) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.



Regione Autonoma della Sardegna

2. Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti. Inoltre, nel caso sub c), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria in misura pari a 2 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Art.13

Procedimento di revoca

1. Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, il soggetto gestore comunica agli interessati l'avvio del relativo procedimento (indicando l'oggetto del procedimento promosso; l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
2. Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa, gli interessati possono presentare al soggetto convenzionato eventuali controdeduzioni, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.
3. Il soggetto convenzionato, esamina le eventuali controdeduzioni e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito. Entro sessanta giorni dalla ricezione di dette controdeduzioni degli interessati o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, adotta il provvedimento di archiviazione dello stesso del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.





Regione Autonoma della Sardegna

4. Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

Art.14

Durata dell'intervento e controlli

1. Il regime di aiuti è applicabile sino al 31.12.2006.
2. Sull'attuazione del regime verrà trasmesso un rapporto annuale alla Commissione Europea.
3. Su indicazione del Comitato, il soggetto gestore effettuerà controlli documentali presso l'impresa beneficiaria, le banche e gli intermediari finanziari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.